Avviso: nuova versione del servizio di presentazione delle domande di qualificazione

Si comunica che è a disposizione di tutte le stazioni appaltanti una nuova versione del servizio di presentazione delle domande di qualificazione che, rispetto alla versione precedente, prevede degli aggiornamenti con nuove funzionalità.

In particolare, il nuovo servizio consentirà alle stazioni appaltanti interessate alla qualificazione per entrambi i settori (lavori, servizi e forniture) di presentare due istanze di qualificazione distinte, con il vantaggio che alcuni dati potranno essere differenziati e riferiti in modo specifico al settore selezionato, come ad esempio l'attività di centralizzazione della committenza, la disponibilità a svolgere procedure per altre stazioni appaltanti, le competenze presenti nella struttura organizzativa stabile (SOS) e la formazione.

Le istanze già inviate all'Autorità aventi ad oggetto la richiesta di qualificazione per entrambi i settori verranno disgiunte con conseguente aggiornamento della numerazione id e progressivo. Rimarranno inalterati il contenuto, i punteggi e i livelli conseguiti con le predette istanze.

Inoltre, nel caso di richiesta di iscrizione "a regime" da parte delle stazioni appaltanti qualificate con riserva, il nuovo servizio prevede che per l'attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti delle "gare svolte", delle "comunicazioni all'ANAC" e dell' "uso della piattaforma telematica" siano prese in considerazione sia le procedure di affidamento per le quali il relativo CIG sia stato acquisito nel quinquennio di riferimento 2018-2022 (tabelle A e B dell'All. II.4) sia quelle relative al periodo nel quale la stazione appaltante ha beneficiato della qualificazione con riserva. Questo al fine di consentire, ai fini dell'attribuzione del livello di qualificazione, la valorizzazione dell'esperienza maturata nella progettazione e gestione delle procedure di gara nel periodo in cui la stazione appaltante ha beneficiato della riserva.

Infine, si rammenta che fino al 30.06.2024 saranno considerati, ai fini dell'attribuzione dei livelli di qualificazione, i punteggi abbattuti più favorevoli di cui all'art. 3, comma 3 e art. 5, comma 4 dell'All. II.4. Successivamente a tale data saranno considerati i punteggi dell'art. 3, comma 2 e art. 5, comma 2.

27 marzo 2024